

SCHEMA TECNICA

ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI: MODALITÀ E CONDIZIONI DI ACCESSO

663/2017/R/EEL (*)

Con il documento per la consultazione 663/2017/R/EEL, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito all'individuazione dei requisiti e delle procedure che le imprese di vendita di energia elettrica dovranno rispettare al fine dell'inclusione e della permanenza nell'*Elenco Venditori Elettricità*.

In base agli esiti della presente consultazione, l'Autorità individuerà i requisiti e i criteri che è chiamata a proporre al Ministro dello sviluppo economico, affinché quest'ultimo possa procedere all'adozione del decreto Elenco venditori, come previsto dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge concorrenza).

I criteri per l'iscrizione e la permanenza dell'Elenco devono essere finalizzati ad identificare i soggetti in grado di svolgere "professionalmente" l'attività di vendita, con il duplice scopo di:

- ✓ circoscrivere le imprese abilitate all'attività di vendita a quelle che presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema elettrico;
- ✓ permettere, per quanto possibile, ai clienti finali la valutazione dell'affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività nei confronti dei clienti finali stessi.

In tale ottica, l'Autorità intende configurare la disciplina dell'Elenco venditori secondo una struttura dinamica, caratterizzata non solo dalla definizione di requisiti ma anche dal monitoraggio degli indicatori previsti, al fine di garantire un'effettiva continuità nella tutela dei fondamentali interessi pubblici per il cui presidio è richiesto il rispetto dei requisiti di ammissione e, soprattutto, di permanenza nell'Elenco.

Nel documento 663/2017/R/EEL, innanzitutto, è individuato l'ambito di applicazione dell'Elenco venditori, che viene circoscritto alle imprese che vendono direttamente ai clienti finali (cosiddette controparti commerciali), ossia ai soggetti che sottoscrivono il contratto di somministrazione con il cliente finale.

Sono, quindi, descritti i requisiti e i corrispondenti indicatori affinché le imprese possano accedere e rimanere nel tempo nell'Elenco venditori, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge concorrenza. In particolare, il documento prevede con riferimento a:

- ✓ **requisiti di onorabilità:** in senso esteso, secondo due driver. Il primo di essi consiste nell'estensione dei requisiti di onorabilità delle persone fisiche anche alle medesime figure di società diverse che svolgono attività di direzione e coordinamento delle imprese di vendita; il secondo consiste nel valutare l'onorabilità anche in funzione di indicatori non

direttamente attinenti alla condizione delle persone fisiche ma propri della singola impresa, che permettano di indicarne l'adeguatezza nei confronti del mercato e delle attività che è necessario svolgere. Ai fini dell'identificazione dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgano l'attività di vendita si prevede debbano:

- a) dimostrare il possesso di requisiti di onorabilità *stricto sensu* da parte degli amministratori, dei legali rappresentanti, dei sindaci e dei Direttori Generali delle imprese di vendita e delle imprese che ne svolgono attività di direzione e coordinamento;
- b) avere adeguate forme societarie, affinché le imprese siano costituite in forma di società con personalità giuridica;
- c) dimostrare adeguata solvibilità aziendale, ossia che non si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta e che, nel caso dello stato di concordato preventivo, ciò non sia compatibile con imprese che intendano iniziare l'attività.

✓ **requisiti di natura finanziaria**: l'individuazione di requisiti finalizzati a valutare la capacità delle imprese di vendita di approvvigionarsi e, conseguentemente, di garantire l'esecuzione fisica dei contratti e, quindi, la fornitura di energia ai clienti finali. In altre parole l'affidabilità delle imprese di vendita deve essere strettamente correlata al rispetto di opportuni requisiti di solvibilità dell'utente del dispacciamento di cui si avvale, nei confronti di Terna o dei distributori. A tal fine sono previsti indicatori:

- a) correlati alle voci di bilancio (in particolare, valori minimi del capitale sociale versato, da definire nel corso della consultazione);
- b) che permettano di verificare l'effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto ai pagamenti verso gli attori del sistema elettrico. Tale indicatore ha come principale finalità quella di ridurre il rischio di *default* e di conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza per i clienti finali. Gli indicatori individuati prevedono la verifica della puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori e del rispetto delle tempistiche di pagamento per la trasmissione e dispacciamento.

A tal fine, l'Autorità intende, nel contempo, adottare comunque alcuni adempimenti regolatori che potrebbero essere funzionali a favorire il computo degli indicatori, in quanto funzionali a fornire una migliore informazione ai diversi attori del sistema elettrico e a minimizzare i casi di potenziali criticità per il sistema. Si intende, pertanto, mettere al contempo a disposizione della controparte commerciale indicatori che riguardino: la puntualità dei pagamenti di sistema ovvero nei confronti di Terna e delle imprese distributrici e l'adempimento del versamento, ed eventuali adeguamenti e integrazioni, delle garanzie richieste da Terna, per l'accesso al servizio di dispacciamento, e dal distributore, per l'accesso ai servizi di trasporto. Nel documento l'Autorità prevede che l'attività di verifica degli indicatori che dovrebbe essere implementata ai fini dell'Elenco Venditori e quella relativa alle comunicazioni che si

intendono mettere a disposizione delle controparti commerciali possano essere centralizzate attraverso il SII.

- ✓ **requisiti tecnici:** finalizzati a valutare la capacità delle imprese di svolgere la propria attività commerciale, ovvero la capacità delle imprese di gestire in modo corretto e adeguato l'insieme dei processi di gestione della relazione con i propri clienti, ivi compresi i reclami e le contestazioni. A tal fine, oltre a verificare la corretta identificazione dell'attività nei documenti societari e a prevedere in un secondo tempo le necessità della verifica delle competenze delle figure di responsabilità funzionale, l'Autorità ritiene opportuno costruire indicatori relativi alla capacità delle imprese di assicurare il rispetto della regolazione vigente a tutela dei clienti finali serviti. Nel documento si propongono, pertanto, indicatori correlati alle seguenti aree tematiche, ritenute maggiormente rilevanti tra le altre:
 - a) condotta commerciale e gestione contrattuale;
 - b) qualità commerciale;
 - c) fatturazione;
 - d) morosità.

Anche in questo caso, la definizione di specifici indicatori tecnici comporterà la necessità di integrare la regolazione al fine di estendere gli attuali obblighi in tema di monitoraggio.

Ai fini dell'identificazione delle procedure per l'ammissione e la permanenza all'Elenco, risulta in primo luogo necessario considerare come i requisiti sopra richiamati possano essere distinti in due separate categorie:

- ✓ **requisiti imprescindibili** per l'ammissione nell'Elenco, in quanto esprimono caratteristiche inderogabili al fine di garantire l'affidabilità delle controparti commerciali richiesta dalla legge. Essi costituiscono quindi condizioni necessarie per l'ammissione e la permanenza nell'Elenco venditori;
- ✓ **requisiti c.d. alert**, legati alla verifica del raggiungimento di *performances* relative all'effettuazione di specifiche attività; in tali casi il mancato raggiungimento delle *performances* comporta le necessità di effettuare specifici approfondimenti circa l'effettiva operatività dell'impresa. Essi costituiscono quindi condizioni esclusivamente specifiche per la permanenza nell'Elenco.

Nella tabella seguente gli indicatori propri di ciascun requisito vengono suddivisi tra imprescindibili e *alert*.

Tabella – Tipologia di indicatori suddivisi per requisito

	<i>Indicatori imprescindibili</i>	<i>Indicatori alert</i>
<i>Requisiti di onorabilità</i>	onorabilità <i>stricto sensu</i>	-
	adeguatezza forme societarie (*)	
	solvibilità aziendale (*)	
<i>Requisiti finanziari</i>	valori minimi del capitale sociale	puntualità dei pagamenti
<i>Requisiti tecnici</i>	definizione dell'attività di impresa	condotta commerciale
		qualità commerciale
		fatturazione
		morosità

(*) per tale indicatore è prevista una deroga nei casi di società già operanti alla data di istituzione dell'Elenco secondo le tempistiche previste dalla legge concorrenza.

Nel documento si ipotizza che con riferimento alla **procedura di ammissione** all'Elenco, le modalità operative con cui le controparti commerciali presentano la domanda di ammissione possano ricalcare, almeno parzialmente, quelle già previste nel settore del gas naturale. Pertanto si intende prevedere che le domande di ammissione all'Elenco per il settore elettrico siano presentate direttamente al ministero dello sviluppo economico, prevedendo un adeguato periodo di tempo entro cui gli uffici del ministero possano comunicare eventuali dinieghi o richieste di integrazioni o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione dei termini.

Con riferimento al **primo popolamento dell'Elenco venditori** l'orientamento dell'Autorità è di prevedere che le imprese accreditate nel SII siano inserite d'ufficio nella prima versione dell'Elenco istituito presso il ministero dello sviluppo economico, per effetto di un'autorizzazione provvisoria e transitoria all'attività; tale condizione transitoria deve essere evidenziata nel medesimo Elenco pubblicato nel sito *internet* dello stesso ministero. Nel periodo in cui viene mantenuta l'operatività per effetto dell'autorizzazione provvisoria, le imprese sono tenute a presentare istanza di permanenza nell'Elenco, dando evidenza del soddisfacimento dei requisiti imprescindibili previsti. In sede di prima attuazione, si ritiene che entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione provvisoria, coincidente con la data di entrata in vigore del decreto Elenco Venditori Elettricità, debbano essere rispettati tutti i requisiti imprescindibili previsti per il primo popolamento.

Per le imprese che intendano iniziare *ex novo* l'attività di vendita dell'energia elettrica, l'orientamento è quello di subordinare la possibilità dell'operatività (e quindi della richiesta di inclusione all'Elenco) al rispetto dei requisiti imprescindibili.

Ai fini della permanenza nell'Elenco, nel DCO 663/2017/R/EEL è prevista una procedura correlata all'aggiornamento dell'elenco previsto dalla legge concorrenza. La procedura per la permanenza nell'Elenco comporta quindi la verifica periodica di tutti i requisiti, prevedendo che il mancato rispetto di uno o più tra requisiti non comporti l'esclusione immediata dall'Elenco, ma che l'impresa possa continuare l'attività per un periodo di tempo determinato - che può differire da requisito a requisito - nel corso del quale essa possa adoperarsi per tornare a soddisfare tali requisiti. In linea di principio e con particolare riferimento ai requisiti *alert*, qualora permanga una situazione di inadempienza, si ritiene che debba essere dato avvio a un'analisi approfondita da parte degli uffici del ministero, al fine di valutare più compiutamente l'affidabilità dell'impresa e l'effettivo rischio per il sistema e per i clienti finali.

Ai fini della permanenza nell'Elenco, la procedura comporta quindi un'attività continuativa di monitoraggio e l'attribuzione per ciascuna impresa dell'Elenco a una "classe di affidabilità". Nel dettaglio, le "classi di affidabilità" all'abilitazione alla vendita sono:

- a) la "classe di corretta e piena attività", in corrispondenza della quale tutti i requisiti risultano soddisfatti (semaforo verde);
- b) la "classe di attenzione", che si attiva a seguito del mancato rispetto di almeno uno degli indicatori nel periodo di osservazione da essi previsto (semaforo giallo);
- c) la "classe di osservazione", che si raggiunge dopo un ulteriore periodo di osservazione (di durata variabile), qualora l'impresa non sia in grado di recuperare (o di ottenere) il rispetto degli indicatori non rispettati nel periodo precedente (semaforo rosso). Per tale classe si prevede altresì che possa venire avviata un'analisi approfondita da parte degli uffici del ministero;
- d) la "classe di inaffidabilità", che può essere raggiunta alla conclusione dell'analisi approfondita da parte degli uffici del ministero dello sviluppo economico, che prevede l'esclusione dell'impresa dall'Elenco (semaforo nero).

L'Autorità ritiene, infine, opportuno che l'inclusione in ciascuna classe sia tempestivamente indicata sia nell'Elenco venditori pubblicato sul sito *internet* del ministero dello sviluppo economico che nella *home page* del sito *internet* dell'impresa.

Infine, l'Autorità intende definire specifiche ulteriori procedure speciali, non legate al monitoraggio puntuale dei requisiti e degli indicatori, per la quale l'impresa verrebbe classificata nelle classi di rischio che evidenziano una minore affidabilità. Tali procedure riguardano i casi:

- a) di inadempimento dell'impresa nelle comunicazioni previste ai fini del monitoraggio dei requisiti per la permanenza nell'elenco;

- b) di inadempimento dell'impresa connesso al versamento delle garanzie relative a singole imprese di distribuzione o a Terna;
- c) in cui l'impresa è oggetto di sanzioni.

Al fine del rispetto della tempistica definita dalla legge concorrenza con riferimento all'istituzione dell'Elenco, i soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il **17 ottobre 2017**.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.